

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00448/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 448 del 2020, proposto da Paolo Valente, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Massimo Oriolo, PEC oriolo.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

nei confronti

Ivana Rossini, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

-del Decreto n. 353 dell'1.9.2020 (pubblicato in pari data 1.9.2020), con il quale la

Dirigente dell'Ambito Territoriale di Potenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha approvato le graduatorie di I^ e II^ Fascia per le supplenze della Provincia di Potenza del personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado, vevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con specifico riferimento alla graduatoria, relativa alla II^ Fascia della Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica), nella parte in cui sono stati attribuiti al prof. Paolo Valente 12 punti, anziché 87 punti;

-del Decreto n. 388 del 19.9.2020 (pubblicato in pari data 19.9.2020), con il quale la Dirigente dell'Ambito Territoriale di Potenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha riapprovato le graduatorie di I^ e II^ Fascia per le supplenze della Provincia di Potenza del personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado, vevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con specifico riferimento alla graduatoria, relativa alla II^ Fascia della Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica), nella parte in cui sono stati attribuiti al prof. Paolo Valente 12 punti, anziché 87 punti;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020 il Cons. Pasquale Mastrantuono e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, dopo aver ascoltato i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio con Sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed anche del comma 2 del predetto art. 25 D.L. n. 137/2020, nella parte in cui prevede "la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, omesso ogni avviso";

Il prof. Paolo Valente ha conseguito il Diploma di Odontotecnico nel 2003 ed è stato inserito nelle graduatorie per le supplenze di III^a Fascia delle graduatorie d'Istituto della Provincia di Potenza, relative alla Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica) nel triennio 2017-2020, riportando il punteggio complessivo di 74 punti, di cui 12 punti per il diploma e 62 punti per il servizio prestato.

Con Ordinanza n. 60 del 10.7.2020 il Ministero dell'Istruzione ha indetto il procedimento per la formazione delle graduatorie provinciali di I^a e II^a Fascia per le supplenze del personale docente della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° e 2° grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, specificando che:

- le relative istanze dovevano essere presentate “attraverso apposite procedure informatizzate” (cfr. art. 3, comma 2) ed “unicamente in modalità telematica ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005” (cfr. art. 7, comma 2);

- “i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza” sarebbero state “determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2” (cfr. art. 3, comma 3), “rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000” ed applicazione degli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/2000 (cfr. art. 7, comma 10);

- potevano concorrere per l'inserimento in II^a Fascia i docenti già inseriti nella III^a Fascia delle graduatorie d'Istituto (cfr. art. 3, comma 6);

- la Tabella A/6 prestabiliva i criteri di valutazione dei titoli per le graduatorie di II^a Fascia del personale tecnico-pratico nella scuola secondaria (tra cui la Classe di concorso B6 Laboratorio di Odontotecnica), tra cui: a) massimo 12 punti per il titolo di studio; b) 0,5 punti per ogni certificazione, attestante il possesso di titoli informatici, fino ad un massimo di 2 punti; c) massimo 12 punti per ogni anno scolastico di servizio prestato nella specifica classe di concorso, cioè più precisamente 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni di

insegnamento, per la quale si concorre, e massimo 6 punti per ogni anno scolastico di servizio prestato, cioè più precisamente 1 punto per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni di insegnamento, in altra classe di concorso.

In data 28.7.2020 il prof. Paolo Valente ha presentato la domanda telematica “numero I.1211234” per l’inserimento nelle graduatorie della Provincia di Potenza della II^ Fascia della Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica), dichiarando il possesso del suddetto Diploma di Odontotecnico e di aver insegnato nella predetta Classe di concorso negli anni scolastici 2010/2011 (per 221 giorni dal 9.11.2010 al 17.6.2011), 2011/2012 (per 218 giorni dall’8.11.2011 al 12.6.2012), 2013/2014 (per 74 giorni dal 15.1.2014 al 29.3.2014), 2014/2015 (per 150 giorni dal 14.1.2015 al 12.6.2016), 2015/2016 (per 226 giorni dal 28.10.2015 al 9.6.2016), 2016/2017 (per 278 giorni dal 5.9.2016 al 9.6.2017) e 2019/2020 (per 315 giorni dal 18.9.2019 al 28.7.2020); ma ha successivamente annullato la predetta domanda, per presentarne nella stessa giornata un’altra, identificata con il numero “I.1211694”, per inserire anche il titolo informatico Eipass, conseguito il 26.10.2017, nella quale però veniva trascritto esclusivamente il Diploma di Odontotecnico.

Pertanto, con Decreto n. 353 dell’1.9.2020 (pubblicato in pari data 1.9.2020) la Dirigente dell’Ambito Territoriale di Potenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha approvato le citate graduatorie di I^ e II^ Fascia per le supplenze della Provincia di Potenza, tra cui quella della II^ Fascia della Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica), attribuendo al prof. Paolo Valente solo i 12 punti per il Diploma di Odontotecnico.

Con istanza del 2.9.2020 il prof. Valente ha chiesto il riconoscimento del punteggio complessivo di 87 punti, evidenziando che nella prima domanda erano stati dichiarati anche il possesso del titolo informatico Eipass, conseguito il 26.10.2017, e gli anni di servizio nella Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica), prestati negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015,

2015/2016, 2016/2017 e 2019/2020.

Ma con Decreto n. 388 del 19.9.2020 (pubblicato in pari data 19.9.2020), la predetta Dirigente dell'Ambito Territoriale di Potenza dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ha riapprovato la suddetta graduatoria della II^ Fascia della Classe di concorso B6 (Laboratorio di Odontotecnica), confermando l'assegnazione al prof. Paolo Valente del punteggio complessivo di 12 punti.

Il prof. Paolo Valente con il presente ricorso, notificato il 30.10.2020 (il ricorso è stato notificato alla controinteressata prof.ssa Ivana Rossini a mezzo posta in data 30.10/14.11.2020) e depositato il 2.11.2020, ha impugnato i predetti Decreti n. 353 dell'1.9.2020 e n. 388 del 19.9.2020 (dal doc. n. 16 allegato al ricorso risulta che ai primi 15 candidati avrebbe potuto essere conferito l'incarico di supplenza annuale e per i primi 5 risulta indicato anche l'Istituto scolastico, dove avrebbero dovuto insegnare, tra figura la prof.ssa Ivana Rossini, collocatasi al 5° posto con il punteggio complessivo di 46,50 punti, con assegnazione presso l'Istituto scolastico, dove aveva lavorato il ricorrente nel precedente anno scolastico 2019/2020), deducendo:

1) la violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990 e del principio del legittimo affidamento, nonché l'eccesso di potere per manifesta ingiustizia, atteso che secondo il ricorrente il suindicato disguido della seconda domanda telematica, nella quale risulta esclusivamente indicato il Diploma di Odontotecnico era stato causato dall'instabilità del sistema informatico "denunciata a livello nazionale dalle Organizzazioni Sindacali di categoria e dai siti internet specializzati", il quale avrebbe dovuto automaticamente riprodurre i titoli dichiarati nel primo modulo di domanda, evidenziando anche la circostanza che nella prima domanda, successivamente annullata, risultava inserito anche il titolo informatico Eipass, conseguito il 26.10.2017, che era stato indicato soltanto nella seconda domanda, ma questa seconda circostanza non risulta provata, e comunque l'Amministrazione scolastica avrebbe dovuto d'ufficio verificare ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. n. 241/1990 il servizio, prestato dal ricorrente negli anni scolastici precedenti, oppure

chiedere al gestore del sistema informatico il flusso dei dati, per verificare la veridicità del sopra descritto malfunzionamento di tale sistema informatico;

2) la violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97, comma 1, della Costituzione, in quanto la piattaforma telematica utilizzata si era rilevata inidonea ed aveva determinato situazioni anomale, come quella capitata al ricorrente, che non aveva compiuto alcun comportamento colpevole;

3) la violazione dell'art. 43, comma 1, DPR n. 445/2000, in quanto ai sensi di tale norma l'Amministrazione scolastica, in caso, come nella specie, di inadeguatezza della piattaforma informatica utilizzata, avrebbe dovuto d'ufficio verificare il servizio, prestato dal ricorrente negli anni scolastici precedenti, in quanto si trattava di documentazione, già posseduta dalla stessa Amministrazione.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In data 2.12.2020 si è svolta la Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 25 D.L. n. 137/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell'ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame.

Al riguardo, pur conoscendo l'orientamento giurisprudenziale, che interpreta restrittivamente l'art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, nel senso che la giurisdizione del Giudice Amministrativo, contemplata da tale norma, si applica esclusivamente ai concorsi, finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, i cui procedimenti si concludono con la redazione di una graduatoria finale, con la quale sono individuati i vincitori del concorso, escludendo il procedimento di cui è causa, finalizzato alla creazione di un'apposita graduatoria, preordinata a future assunzioni a tempo determinato per i relativi posti disponibili, anche perché tale graduatoria è formata esclusivamente in base ai titoli posseduti e dichiarati e l'attribuzione dei relativi punteggi è di tipo vincolato (cfr.

TAR L'Aquila Sentenze nn. 391 e 403 del 6.11.2020; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 2527 del 31.10.2019; TAR Napoli Sez. IV Sent. n. 5386 del 5.9.2018; TAR Trento Sent. n. 240 del 3.6.2015), questo Tribunale ritiene più persuasiva l'Ordinanza n. 21198 del 13.9.2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la quale è stato statuito che “è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento del Decreto del Dirigente Scolastico, concernente la pubblicazione delle graduatorie di istituto definitive di seconda e terza fascia del personale docente, nonché degli atti presupposti e/o connessi, giacché in tal caso vengono in rilievo non meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Infatti, nel procedimento di cui è causa per la Provincia di Potenza erano state presentate circa 15.000 domande telematiche e non sono emersi significativi e/o rilevanti malfunzionamenti del sistema informatico.

Pertanto, deve ritenersi che era onere del ricorrente compilare diligentemente la domanda, sopportando, in applicazione del principio di autoresponsabilità, le conseguenze degli errori e/o delle omissioni commessi, tenuto pure conto della circostanza che, poiché il ricorrente aveva presentato sia la prima domanda annullata, sia la seconda, inviate nella stessa giornata del 28.7.2020, nove giorni prima della scadenza del termine perentorio del 6.8.2020, avrebbero potuto correggerle, visualizzando “il PDF riepilogativo che viene anche trasmesso all'indirizzo email indicato tra i recapiti” (cfr. parte 3 del manuale operativo, predisposto dall'Amministrazione per la corretta compilazione della domanda).

Inoltre, va rilevato che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990, nella parte in cui alla lett. b) prevede che il Responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, atteso che la predetta norma non si applica nei procedimenti selettivi, in quanto in tali procedimenti risulta prevalente, oltre al citato principio

dell'autoresponsabilità dei concorrenti, il fondamentale principio della par condicio, che, in presenza, come nella specie, di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, verrebbe palesemente violato dall'invito alla integrazione e/o dalla rimessione in termini, cioè dalla sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione e/o dei titoli, per l'attribuzione dei punteggi prestabiliti, da parte del concorrente, che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, le relative dichiarazioni e/o documentazioni conformi al bando (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 281 del 12.5.2000; C.d.S. Sez. III Sent. n. 4081 del 4.10.2016; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 946 del 14.8.2020; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 154 del 3.3.2020).

Parimenti, l'art. 43, comma 1, DPR n. 445/2000, nella parte in cui stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni ed i dati ed i documenti di cui sono in possesso, non può trovare applicazione nei procedimenti concorsuali, in quanto violerebbe il predetto principio della par condicio tra i concorrenti (cfr. TAR Lecce Sez. II Sent. n. 798 del 12.5.2016; TAR Lazio Sez. II quater Sent. n. 2454 del 3.3.2014).

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione statale resistente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2020 con l'intervento in collegamento da remoto dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO